

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione I - sentenza n. 3779 del 23 marzo 2015

LA CASA DI CURA RISPONDE DELL'OMESSA INFORMAZIONE ALL'INTERVENTO, ANCHE DA PARTE DEL MEDICO NON DIPENDENTE

Nel caso in cui la Casa di Cura chieda di essere tenuta indenne dal medico libero professionista per l'ipotesi di accertamento della responsabilità solidale, la richiesta va ricondotta nella previsione dell'art. 2055 c.c., ed in particolare nel diritto riconosciuto dall'ordinamento a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di agire in regresso nei confronti degli altri per la ripartizione interna, sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate. La norma richiede esclusivamente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. Il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato può recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito.

Negli interventi di chirurgia estetica, attesa la non indispensabilità degli stessi, il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Nel caso della rinoplastica, è del tutto verosimile che il paziente avrebbe rifiutato di sottoporvisi se informato della possibilità che l'esito avrebbe potuto addirittura risolversi in un peggioramento del suo aspetto fisico. Se né il medico operatore né la struttura forniscono la prova di aver reso specifiche informazioni in proposito, l'intervento deve ritenersi illegittimo.

Essendo stato realizzato nell'ambito di una attività di impresa sanitaria, svolta con l'ausilio di liberi professionisti, l'omissione di controllo sulla effettiva informazione circa i rischi dell'operazione costituisce un'omissione addebitabile anche alla Casa di Cura, che non avrebbe dovuto consentire l'esecuzione dell'intervento in assenza della necessaria autorizzazione, cioè il consenso informato del paziente.

Tribunale di Milano PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Orietta Miccichè ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 70900/2010 R.G. promossa da:

O. F. (C.F. (omissis...)) con il patrocinio dell'avv. O.A. e dell'avv. R. G. ((omissis...)), con elezione di domicilio in VIA (omissis...) MILANO, presso l'avv. O. A.

ATTORE

contro:

E. C., con il patrocinio degli avv. C.C.G. e con elezione di domicilio in VIA (omissis...) MILANO, presso e nello studio dell'avv. C.C.G.;

CONVENUTO

CASA DI CURA S.C.E. SPA, (C.F. (omissis...)) con il patrocinio degli avv. C.G.V. e con elezione di domicilio in VIA (omissis...) MILANO, presso e nello studio dell'avv. C.G.V.;

CONCLUSIONI

(omissis...)

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato O. F. ha convenuto in giudizio il dr. E. C. e la Casa di Cura S.C.E. e, dedotta la responsabilità del medico che esegui l'intervento di rinoplastica il 27.02.2002 e della struttura convenuta, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni.

In particolare l'attore ha affermato:

- che l'intervento di chirurgia estetica a cui si era sottoposto aveva determinato un peggioramento estetico e funzionale; o che per rimediare tale situazione avrebbe dovuto sottoporsi ad altro intervento chirurgico;

- che i sanitari non l'avevano reso edotto dei rischi e delle possibili conseguenze postoperatorie.

Ha chiesto che fosse accertata la responsabilità dei convenuti per omessa informazione sull'intervento e per inadempimento e ha chiesto il risarcimento dei danni alla persona e patrimoniali sia con riferimento a quanto sborsato per l'intervento malriuscito, sia per l'intervento in emenda da realizzare.

Si è costituito il dr. E. C. che ha contestato le deduzioni attoree e affermato:

- che O. F. si era rivolto a lui per risolvere esclusivamente problemi di natura estetica e non funzionale;

- che l'intervento era stato eseguito in conformità ai protocolli medici;

- che non vi era necessità di raccogliere un consenso scritto.

Ha negato la necessità di un intervento in emenda, genericamente contestato le deduzioni avversarie in ordine al danno e chiesto il rigetto delle domande o in subordine il contenimento della condanna nei minimi. Si è costituita Casa di Cura S.C.E. affermando:

- che il chirurgo aveva informato il paziente che aveva dato validamente il consenso all'intervento e che comunque dall'intervento non era derivato un peggioramento ma anzi un miglioramento estetico;

- che anche la funzione respiratoria aveva tratto giovamento dall'intervento.

Ha comunque negato la propria responsabilità affermando che non aveva stipulato alcun contratto con O. F., che il dr. C. operava presso la clinica convenuta e era stato retribuito direttamente dal cliente; che il dr. C. non era legato alla struttura da vincoli di subordinazione. Ha infine contestato i danni lamentati e chiesto il rigetto delle domande attoree. In via subordinata ha chiesto la condanna in via di regresso del convenuto C. a tenerla indenne.

1. L'attore addebita ai convenuti la cattiva esecuzione dell'intervento di rinoplastica - con finalità estetica -, che ha determinato esiti peggiorativi dell'aspetto fisico e della funzionalità respiratoria, nonché l'omessa informazione sui rischi connessi all'intervento che, ove conosciuti da F. l'avrebbe determinato a non sottoporsi all'intervento.

2. Non vi è contestazione in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra O. F. e E. C., al quale l'attore si è rivolto per l'intervento di rinoplastica.

In mancanza di differenti allegazioni e riscontri da parte di O. F. - sul quale gravava l'onere di delineare l'incarico affidato al convenuto -, deve ritenersi che l'intervento avesse esclusivamente finalità estetiche - non funzionali - e, così come affermato dal convenuto C., avrebbe dovuto:

correggere la "rinomegalia", correggere le più evidenti dismorfie del naso, ridurre di mezzo cm. il setto cartilagineo distale per accorciare la lunghezza del naso.

Risulta inoltre pacifico - e comunque provato dalla documentazione in atti (doc. 1 e 24) - che O. F. fu ricoverato presso la Casa di Cura S.C. dove il 27 febbraio 2000 e il dr. C. eseguì l'intervento.

In proposito e tenuto conto delle contestazioni della struttura convenuta, va richiamato il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza; della Suprema Corte, secondo il quale "l'accettazione del parente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere. Ne consegue, a tale stregua, che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze" (in tal senso Cass. 8826/2007). Deve quindi ritenersi che, in seguito all'accettazione di O. F. presso la Casa di Cura San Carlo, tra i medesimi soggetti si sia perfezionato per fatti concludenti, un contratto di spedalità, con le conseguenze in termini di responsabilità da inadempimento o da inesatto adempimento delle prestazioni connesse.

Non pare superfluo richiamare, in materia di chirurgia estetica e di espressione del consenso informato, gli insegnamenti della Suprema Corte che anche recentemente ha chiarito: "(Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato. (...) l'omessa informazione determina potremmo dire: causa l'illegittimità e quindi l'antidoverosità dell'intervento. Nel senso cioè che l'intervento non deve essere compiuto se manca il consenso informato.

L'intervento diventa il fatto illecito che provoca un danno ingiusto. "(Cass. Sentenza n. 12830/14). La vicenda va esaminata alla luce della consulenza medico legale eseguita in corso di causa che, non contestata dalle parti, si ritiene di condividere in quanto priva di vizi logici. In

particolare il ctu ha osservato che "il chirurgo ha affrontato il problema della riduzione del volume eccessivo della piramide nasale e di una modesta gibbosità del dorso, ottenendo una diminuzione del volume della piramide nasale, ma provocando (*omissis...*) imperfezioni estetiche." (cfr. p. 5 relazione). In particolare le imperfezioni riscontrate sono costituite da: una lieve deviazione della piramide nasale con convessità a destra, piccola malformazione di circa 0,5 cm. diametro in corrispondenza della cartilagine triangolare dell'ala destra del naso. Inoltre "nella visione di profilo si notava la forma becco d'uccello (insellatura del dorso del naso), per una relativa mancanza di tessuto, dovuta ad una simmetrica riduzione delle cartilagini triangolari. Per ciò anche alla visione inferiore della regione dell'aggeggi nasi e le fosse nasali apparivano asimmetriche. Il setto nasale appariva sostanzialmente in asse, pur con una modesta deviazione residua del setto cartilagineo tale da non limitare la respirazione valutata con lo specchio di Glatzer (cfr. relazione pag. 4) "Quanto alla funzione respiratoria, ad avviso dello scrivente, pur in assenza del dato rinomanometrico, la funzione nasale del F. è da considerarsi nella norma in quanto la setto plastica è stata eseguita in modo congruo a garantire una sostanziale rettilineizzazione del setto "nasale tale da ovviare alla modificata per via delle fosse nasali quale sempre si verifica quando si riduce il volume del naso che è l'obiettivo primario di un intervento di rinoplastica" (cfr. relazione pag. 5). Il ctu ha ricondotto tali anomalie anatomiche a imperizia nella condotta chirurgica del dr. Cu:ti, il quale non ha praticato correttamente la riduzione delle cartilagini alari conducendo un'imperfetta osteotomia basale (cfr. relazione pag. 5).

In assenza di problemi tecnici di particolare difficoltà - non prospettati neppure dai convenuti -, va dunque affermata la responsabilità di E. C. nella produzione degli inestetismi residui a O. F.. Sussiste un ulteriore profilo di responsabilità dei convenuti, avuto riguardo alla mancanza informazione di O. F. in ordine ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica. Come sopra accennato, trattandosi di intervento non necessario il consenso informato costituiva, infatti, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Era, infatti, del tutto verosimile che il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi alla rinoplastica ove avesse avuto corretta e puntuale informazione sulle possibilità che l'esito del trattamento avrebbe potuto addirittura risolversi in un peggioramento del suo aspetto fisico.

I convenuti - sui quali gravava il relativo onere probatorio - non hanno fornito la prova a cuna di aver fornito a O. F. specifiche informazioni in proposito, limitandosi a generiche osservazioni sull'inesistenza di un obbligo al consenso scritto.

Le fotografie prodotte da parte attrice sono chiaramente indicative di un peggioramento delle condizioni estetiche del naso dell'attore che, se per un verso è stato ridotto nelle dimensioni, ha tuttavia assunto gli inestetismi che non erano presenti prima dell'intervento e che hanno complessivamente peggiorato rispetto all'aspetto del naso.

Deve quindi ritenersi che l'omessa informazione ha sostanzialmente reso illegittimo l'intervento, che non poteva essere eseguito in mancanza di consenso adeguatamente informato.

Alla luce dei principi più sopra accennati va dunque affermata la responsabilità dei convenuti - quanto a E. C. quale professionista che ha eseguito l'intervento su incarico di O. F., quanto a Casa di Cura S. C. in virtù del contratto di ospitalità perfezionatosi con O. F. - sia con riferimento all'omessa informazione sui rischi di esiti peggiorativi dell'intervento, sia con riferimento al-

l'imperita esecuzione della rinoplastica che ha prodotto inestetismi e peggiorato l'aspetto del naso dell'attore.

Il ctu ha valutato il danno estetico - danno biologico permanente - residuo a O. F. nella misura del 5%, fornendo una convincente spiegazione di tale determinazione. Ha altresì calcolato in 23 giorni il complessivo periodo di inabilità temporanea (tra totale e parziale).

Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale va rammentato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che tale categoria generale di danno attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (così da ultimo Cass. 1361/14). Si tratta, dunque, di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate, è sprovvedere alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.

Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria va risarcito secondo le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/05, così come previsto dall'art. 3 della Legge 3 della L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi).

Tenuto conto dei valori previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/05 (come aggiornati dal D.M. 20.06.2014), considerate la durata dell'invalidità temporanea (come dettagliata dai ctu) e l'entità dei postumi permanenti residuati, il cd. danno biologico in senso stretto subito da O. F. va liquidato nella complessiva somma di € 5.961,01 di cui € 5.461,93 per invalidità permanente ed € 499,08 per l'invalidità temporanea) in moneta attuale. Tale importo riguarda il risarcimento del danno anatomico-funzionale in senso stretto e va integrato al fine di ristorare completamente il danno non patrimoniale subito dall'attore secondo quanto previsto dall'unitaria concezione del danno non patrimoniale come sopra delineata. Al fine di risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito dall'attore, nell'ambito del quale vanno ristorate le sofferenze derivanti dalla frustrazione per il risultato peggiorativo dell'estetica del viso. Eseguito l'aumento in relazione alle condizioni soggettive dell'attore, che - conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 12408/11- non può essere superiore a un quinto ai sensi dell'art. 139 comma 3, si ritiene di liquidare complessivamente per il danno non patrimoniale subito da O. F. la somma onnicomprensiva di € 7.000,00 in moneta attuale. Nulla può essere riconosciuto all'attore a titolo di danno esistenziale.

Se per un verso tale profilo di danno non è stato chiaramente enucleato dall'attore che si è limitato a riferirsi al peggioramento dell'aspetto fisico già considerato e liquidato, d'altra parte va comunque esclusa l'autonoma risarcibilità del cd. danno esistenziale. In proposito la Suprema Corte ha anche recentemente sottolineato che "In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da patti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. cip., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo." (Cass. 3290/2013).

Spetta altresì all'attore il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella somma sborsata per l'intervento illegittimamente e imperitamente eseguito per le ragioni sopra enunciate. In proposito è appena il caso di ribadire che, in assenza di un valido consenso informato l'intervento diventa il fatto illecito che provoca un danno ingiusto (cfr. Cass. 12830/14).

L'attore ha affermato di aver pagato al dr. C. per l'intervento di rinoplastica la somma di € 4.503,00.

L'istruttoria orale ha consentito di accertare che, il giorno delle dimissioni dalla Casa di Cura San Carlo, O. F. consegnò a E. C. un assegno di € 4.500,00, che compilò soltanto con importo e firma. La circostanza che la copia dell'assegno prodotto (doc. 21) rechi come beneficiario la società Ambros Saro non consente di escludere che l'assegno de quo sia stato consegnato a E. C. in pagamento dell'intervento di rinoplastica, ben potendosi supporre un successivo riempimento del titolo ad opera dello stesso E. C..

In tale contesto la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale su tale circostanza, consente ex art. 232 c.p.c. di ritenere ammessa la corresponsione dell'assegno di € 4.500,00 quale corrispettivo dell'intervento chirurgico. Spetta dunque a O. F. la rifusione della somma di € 4.500,00. Tale somma rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT (nazionali dei prezzi al consumo) equivale a € 5.643,00.

Va al contrario respinta la domanda di risarcimento del prospettato danno futuro per intervento in emenda.

Se per un verso non vi sono elementi che consentano di affermare, secondo un parametro di rilevante probabilità (Cass. n. 10072/10), che O. F. si sottoporrà a ulteriore intervento di rinoplastica con relativo esborso, d'altra parte si osserva che l'eventuale intervento in emenda andrebbe ad incidere - riducendola - sull'entità del danno biologico in questa sede riconosciuto e liquidato, conducendo a una illegittima duplicazione - quanto meno parziale - del danno.

Va dunque respinta la domanda in tal senso formulata da O. F..

In definitiva spetta a O. F. a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale la complessiva somma di € 12.643,00.

Va, altresì, riconosciuto all'attore il danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (in concreto dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili). Si può, infatti, ragionevolmente presumere che, ove l'attore avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma a lui spettante, l'avrebbe

impiegata in modo fruttifero e ciò tanto più tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso dal fatto (12 anni).

Ai fini della liquidazione equitativa di tale voce di danno si ritiene di procedere equitativamente a un aumento percentuale (3% per ciascun anno) - valore corrispondente all'incirca al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo - proporzionato alla durata del ritardo.

Tale criterio equitativo sembra preferibile a quello dei cosiddetti interessi legali compensativi spesso adottato - da calcolarsi sull'importo riconosciuto e "devalutato" fino all'illecito e poi "risalutato" annualmente con l'aggiunta degli interessi legali fino alla decisione giudiziale ovvero sul capitale "medio" rivalutato - perché più rispondente alla finalità perseguita e scevro da possibili confusioni conseguenti all'applicazione ai debiti di valore di istituti previsti dall'ordinamento per i debiti di valuta. Pare in tal modo maggiormente ridotto il rischio di far ricadere sul creditore/danneggiato il tempo occorrente per addivenire a una liquidazione giudiziale del danno e a incoraggiare il debitore/danneggiante - la cui obbligazione di risarcire per equivalente il danno diventa attuale dal momento in cui esso si verifica - a procedere ad una tempestiva riparazione della sfera giuridica altrui lesa, senza essere tentato di avvantaggiarsi ingiustamente della non liquidità del debito.

Nel caso di specie, considerato il notevole lasso di tempo trascorso da quando il danno si è verificato (nel 2002), l'importo in questione viene dunque equitativamente liquidato attraverso una maggiorazione del 36% (3% annuo) dell'intero danno, così ottenendo un credito complessivo dell'attore pari a € 17.193,00 (12.643,00+ 4.550,00). Sulla somma di € 17.193,00, corrispondente all'intero danno risarcibile liquidato al creditore/danneggiato, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.

I contenuti vanno dunque condannati, in solido tra loro, a corrispondere a O. F. per il danno non patrimoniale e patrimoniale la complessiva somma di € 17.193,00, oltre agli interessi legali da oggi all'effettivo saldo.

2. La convenuta Casa di Cura S.C. ha chiesto di essere tenuta indenne dal convenuto E. C. per l'ipotesi di accertamento della responsabilità solidale dei convenuti, escludendo qualunque apporto della struttura nella produzione del danno a O. F..

La domanda di Casa di Cura S.C. va ricondotta alla previsione dell'art. 2055 c.c.. ed in particolare al diritto riconosciuto dall'ordinamento a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di agire in regresso nei confronti degli altri per la ripartizione interna, sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate (art. 2055 comma 2 c.c.).

In proposito non pare superfluo rammentare che la norma "richiede esclusivamente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate" (Cass. 27713/05) e che "in materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può

chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi, peraltro, il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato può recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato (Cass. 15/01/2003 n. 490).

Non è contestato che il dr. E. C. abbia operato nel caso di specie come libero professionista e che egli non fosse legato alla Casa di Cura S.C.E. da vincolo di dipendenza o collaborazione. La circostanza appare confermata dalla fattura per degenza F., spese di sala operatoria, farmaci e ECG emessa da Casa di Cura S.C.E. nei confronti di E. C..

Nella ripartizione interna delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze dannose – che nel dubbio si presumono uguali, ex art. 2055 co. III - si osserva che i danni subiti da O. F. sono per la maggior parte addebitabili a E. C. che ha eseguito l'intervento chirurgico con imperizia determinando nell'aspetto di O. F. esiti peggiorativi e non ha informato quest'ultimo di tali rischi. Tuttavia non può essere trascurato che, in assenza di un valido consenso informato, all'interno della Casa di Cura S.C. è stato eseguito con le strutture e l'assistenza del personale ausiliario della stessa un intervento non consentito.

Non va trascurato che il danno subito a O. F. si è verificato nell'ambito dell'attività di impresa sanitaria che la convenuta svolge attraverso professionisti. In tale contesto l'omissione di controllo sulla effettiva informazione circa i rischi di intervento costituisce un'omissione addebitabile anche alla Casa di Cura che non avrebbe dovuto consentire l'esecuzione dell'intervento in assenza della necessaria autorizzazione.(consenso informato) del paziente.

Nella ripartizione interna si ritiene dunque di attribuire a E. C. l'80% della colpa del danno subito da O. F. e il restante 20% a Casa di Cura S.C.E.

In tali limiti può dunque essere accolta l'azione di regresso della struttura sanitaria convenuta.

E. C. sarà pertanto tenuto a restituire a Casa di Cura S.C.E. l'80% del complessivo importo che quest'ultima abbia pagato all'attore in forza della presente sentenza.

3. Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti alla rifusione all'attore delle spese di lite liquidate come in dispositivo, alle quali vanno aggiunte le quote versate ai CTU da attore.

E. C., soccombente nella domanda di regresso, va condannato a rifondere le spese di lite sostenute da Casa di Cura S.C.E. sulla base del credito riconosciuto in via di regresso.

P.Q.M.

Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione di sattesza:

- accerta la responsabilità di E. C. e della Casa di Cura S.CEUKOS S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i danni subiti O. F. in conseguenza dell'intervento eseguito il 27.2.2002 e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, a risarcire l'attore, pagando al medesimo la complessiva somma di € 17.193,00, oltre agli interessi legali da oggi all'effettivo saldo;

- in parziale accoglimento della domanda di regresso avanzata da Casa di Cura S.C.E. accerta l'obbligo di E. C. tenuto a restituire a Casa di Cura S.C.E. l'80% del complessivo importo che quest'ultima avrà pagato all'attore in forza della presente sentenza;
- condanna E. C. e Casa di Cura S.C.E. a rifondere a O. F. le spese del giudizio, liquidate - ex D.M. 55/14 - in complessivi € 5.030,00 di cui € 195,00 per spese, € 4.835,00 per compensi) oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
- condanna E. C. a rifondere a Casa di Cura S.C.E. le spese del giudizio, liquidate- ex D.M. 55/14 - in complessivi € 4.835,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.

Milano, 17 marzo 2015